

XI.

SEDUTA DI MERCOLEDI' 21 MARZO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ORONZO REALE**

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,40.

PRESIDENTE. Come la Commissione ricorda, nella seduta del 15 marzo scorso è proseguito l'esame del n. 4 dell'articolo 2, al quale erano stati presentati due emendamenti, rispettivamente, dagli onorevoli Gianfilippo Benedetti e Manco.

L'onorevole Musotto ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

« 4) previsione di nullità per l'inosservanza delle forme prescritte per gli atti processuali; previsione di nullità insanabili a garanzia dei diritti fondamentali di difesa e delle libertà civili; statuizione che la nullità assoluta non può essere opposta dalla parte che vi abbia dato o sia concorsa a darvi causa e dalla parte che non abbia interesse alla osservanza della disposizione alla quale la nullità si riferisce ».

MUSOTTO. Il processo penale è un complesso di attività che debbono essere regolamentate e disciplinate affinché tale processo si svolga in modo ordinato. Molte attività (non tutte) debbono svolgersi secondo determinate prescrizioni (si parla di forma in senso ampio e comprendente tempo, luogo ed espressione).

Il problema centrale è quello di trovare un temperamento tra l'esigenza di disciplinare le attività processuali e l'esigenza di speditezza dell'intero processo penale, che pure è collegata all'esigenza di tutelare determinati diritti e interessi fondamentali per le parti.

Il legislatore deve quindi operare tra queste due esigenze; al numero 4 si parla di vizi formali, ma in definitiva tutte le nullità sono vizi. Deve quindi essere il legislatore a specificare quali norme sono a garanzia di diritti fondamentali e mediante quali condizioni (l'inosservanza delle quali dia luogo a determinate sanzioni).

La nullità è una sanzione della quale si avvale il legislatore affinché sia rispettata la osservanza di determinate prescrizioni. Dal momento che tutte le nullità si ricollegano a vizi formali, è perfettamente inutile stabilire in questo provvedimento di delega di stare attenti ai vizi formali. Il legislatore non deve ridurre i vizi formali, ma le irregolarità, perché non a tutte le irregolarità corrisponde una sanzione di nullità, sia in via generale sia in via particolare. Tale diversità di formulazione non implica, comunque, una diversità concettuale tra le due categorie, dato che una nullità assoluta può essere prevista sia in via generale sia in via particolare, ovvero può accadere che una nullità di ordine generale sia relativa.

Per questo è perfettamente inutile suggerire la non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo. La unica esigenza che sorge nel campo delle nullità è la tassatività, la quale deve essere prevista affinché le sanzioni possano operare. Ciò è importante in quanto, in fondo, comporta che il giudice non deve accertare la esistenza o meno del pregiudizio, il quale deve essere determinato dal legislatore.

Da ciò l'esigenza di prevedere la nullità per l'inosservanza delle forme prescritte per gli atti processuali.

C'è poi il secondo problema: quello relativo al modo di essere delle nullità che si prescrivono.

Come voi ricorderete, il codice del 1930 aveva stabilito che le nullità assolute non dovessero esistere e la dottrina, per compensare in qualche modo la caduta di tale tipo di nullità, aveva allargato la categoria dell'inesistenza. Però, mentre per la nullità assoluta c'è un limite nella cosa giudicata, l'inesistenza valica anche tale limite. Allora la dottrina, in base alle ipotesi previste dall'articolo 185, aveva creato la categoria dell'inesistenza, in diretto rapporto con la nullità assoluta; laddove non esisteva nullità assoluta si allargava il campo dell'inesistenza. La riforma del

1955 ha ripristinato la nullità assoluta e ne è derivata una inversione di tendenza.

Il che significa che potrà rimanere la categoria dell'inesistenza, ma sarà molto ristretta, perché si allargherà notevolmente il campo delle nullità assolute. Per venire incontro all'esigenza prospettata dal gruppo comunista si potrebbe dire, quindi, che le nullità insanabili debbono essere poste a garanzia dei diritti fondamentali della difesa.

Debbo ricordare, però, che il codice del 1930, con l'abolizione delle nullità assolute, aveva dato modo di superare il problema relativo alle nullità fatte valere dalla parte che le aveva determinate o dalla parte che non aveva interesse a farle valere. Il ricorso alle nullità assolute potrebbe nuocere agli interessi delle parti e quindi anche dell'imputato. Anche qui, però, la dottrina aveva posto un problema: quello della contraddizione esistente fra « statuizione delle nullità assolute » e « statuizione delle nullità che non possono essere opposte da chi vi abbia dato luogo o abbia concorso a darvi causa ». Quindi la nullità assoluta non può essere sanabile per il fatto che sia stata fatta valere da chi vi abbia dato causa. Cioè a dire, le nullità assolute non hanno mai la possibilità di essere sanate.

In considerazione di ciò si potrebbe eliminare anche questa parte, perché sarà la dottrina a stabilire che la nullità fatta valere da chi vi abbia dato luogo o da chi non aveva interesse, in quanto non può essere considerata sanabile, rimane nullità assoluta. Quindi questa seconda parte si potrebbe anche sopprimere e avremmo così la possibilità di superare una dizione poco felice (è stato, comunque, il gruppo comunista a porre il problema).

MANCO. Su questo emendamento dello onorevole Musotto, pur riconoscendo il suo apprezzabilissimo e pregevole sforzo di contemperare le varie esigenze e di risolvere un problema di così notevole importanza che, tra l'altro, costituisce una delle parti più sostanziali del nuovo processo penale, credo si stia commettendo un errore di impostazione; e lo dico con estrema cortesia e con molta stima nei confronti del suo intervento ad alto livello.

Ed è strano che sia io a far presente una situazione della quale non si sono resi conto i rappresentanti degli altri gruppi.

L'errore sta nell'operare una riforma sempre sul filone del codice del 1930, senza rendersi conto che dovremmo fare qualcosa di totalmente nuovo, così come è previsto nei

presupposti giuridici e costituzionali del disegno di legge al nostro esame.

Quando l'onorevole Musotto affronta il problema delle nullità, sente il bisogno, più giuridico che politico-sociale, di farlo sulla base delle nullità previste dal codice del 1930 e dalla « novella » del 1955. Ma il codice del 1930 aveva una sua visione delle nullità, giustificata da quel tipo di speditezza del processo penale che allora era necessaria; era perciò evidente - fin troppo intuibile - che le nullità assolute non dovessero esistere. La legge del 1955 portò quel concetto di nullità su di un piano politico diverso; oggi dobbiamo essere ancora più in linea con i traguardi di una nuova intuizione politica e sociale.

Ho apprezzato quanto ha detto il collega Musotto poco fa, ma debbo notare che egli è ancora legato a certe situazioni dalle quali non riesce a svincolarsi. Per conto mio non condivido l'impostazione che qui si vuole dare al nuovo codice di procedura penale, ma dico che una volta che ci si è messi su una determinata strada occorre percorrerla fino in fondo.

PRESIDENTE. Non è detto che per essere dei legislatori moderni bisogna fare esattamente l'opposto di qualunque cosa contenuta nel codice del 1930. Lei non lo fa e rimprovera a noi di non farlo.

MANCO. Signor Presidente, lei sta dando un significato diverso a quelli che sono i miei intendimenti.

Dicevo che è difficile trovare una soluzione pratica in un compromesso tra due volontà e due finalismi sociali opposti. Io personalmente non condivido il finalismo politico e sociale di questo nuovo progetto di codice, però dico che se si imbocca questa strada si deve avere la coerenza di percorrerla.

Dobbiamo tenere presente che stiamo rifacendo la normativa del processo penale in vista di determinati obiettivi di natura politica e sociale. Ieri era la società che rivendicava certi diritti, oggi è l'individuo a fare tale rivendicazione. Ieri il concetto di nullità non esisteva perché il processo doveva corrispondere a quei finalismi, oggi dobbiamo allargare il concetto di nullità assoluta perché questa, di per sé, costituisce una garanzia delle libertà del cittadino.

PRESIDENTE. E il pubblico ministero ?

MANCO. La risposta è nel concetto di nullità assoluta e di conseguenza nelle ga-

ranzie delle libertà civili del cittadino nel nuovo processo penale. Il legislatore, quindi, deve portarsi su questo nuovo concetto con una visione diversa da quella che ebbe nel 1930 o nel 1955, modificando il suo spirito e la sua volontà.

Noi, pertanto, possiamo costituire uno stimolo, ma la coerenza alla quale vi invitiamo a riportarvi deve essere, da un punto di vista finalistico, solo vostra. Noi siamo soltanto dei collaboratori.

A questo punto debbo dire che io sono un sostenitore più logico della formulazione originaria del n. 4 dell'articolo 2 del disegno di legge e ne spiego subito il motivo. L'onorevole Musotto, con tutte le sue argomentazioni sulle tecniche processuali, sulle nullità assolute, eccetera, dice cose che appartengono ad una formulazione concettuale che si riferisce al vecchio codice di procedura penale, non a quello che stiamo esaminando. Si riferisce cioè ad un processo superato. L'originaria formulazione del n. 4 parla di « vizi meramente formali »; ebbene, sostiene l'onorevole Musotto, tutti sono vizi formali, anche le nullità assolute o relative. Ma questo è vero nel contesto di un processo penale quale quello attuale; nulla vieta, però, che il legislatore delegato formuli ipotesi di vizi meramente formali che siano nella sostanza giuridica diversi dalle nullità assolute. Non dobbiamo dimenticare infatti che se ieri vi potevano essere, poniamo, dieci vizi meramente formali e venti nullità assolute, oggi nulla vieta che vi siano cento nullità assolute poste a garanzia dei diritti del cittadino e cento vizi meramente formali che siano sanabili quando non si riferiscano alla libertà e ai diritti del cittadino.

Questa è discussione accademica, onorevole Musotto; ma non le pare che la elencazione contenuta nell'emendamento da lei presentato costituisca già di per sé una norma del codice di procedura penale?

REGGIANI. Ma è proprio il codice di procedura penale che stiamo facendo!

MANCO. L'onorevole Musotto conosce sicuramente meglio di noi tutte le teorie sull'interesse e sulla ricerca di tale interesse. Potrebbe verificarsi il caso, ad esempio, che ci sia un interesse in contrasto: sul piano dell'interesse non possiamo consentire al magistrato una ricerca che diventerebbe discrezionale.

Manifestiamo dunque la volontà di realizzare un processo penale in cui i vizi me-

ramente formali che hanno poca importanza siano superabili.

Non vorrei aver fatto l'esaltazione dei principi democratici ai quali non credo molto, signor Presidente, però voglio essere coerente con quello che è il codice voluto dalla maggioranza.


Implicitamente mi sono eretto a difensore dell'emendamento da me presentato, il cui spirito era proprio quello di dar vita ad un codice di procedura penale diverso da quello attuale. Ciò appare ancor più evidente nella seguente nuova formulazione dell'emendamento stesso:

Aggiungere alla fine del n. 4 le parole:
« Estensione delle ipotesi di nullità assoluta nella piena attuazione dei principi indicati nel primo alinea del presente articolo ».

SPAGNOLI. Intervengo brevissimamente per dire che, in definitiva, l'emendamento Musotto, nella sua prima parte, recepisce, sia pure in termini diversi, la sostanza dell'emendamento da noi presentato.

Credo che sotto questo aspetto l'onorevole Musotto abbia recepito (e ne ha dato anche ragione nel suo intervento) la necessità di colmare quello iato che c'è tra la prima parte del n. 4 (non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo) e la seconda parte (insanabilità delle nullità assolute), nel momento in cui si pone necessariamente l'esigenza di specificare quali siano i vizi che debbano essere qualificati come nullità insanabili. Sotto questo aspetto bisogna ribadire l'esigenza di una precisazione maggiore dei motivi per i quali le nullità sono effettivamente insanabili e delle conseguenze che ne derivano. Si tratta di una esigenza che è emersa chiaramente dagli interventi dell'onorevole Musotto e dell'onorevole Manco. Come ho già detto più volte si tratta di una esigenza fondamentale dal momento che stiamo creando un nuovo codice di procedura penale; dobbiamo quindi dire al legislatore delegato di tenere presente che ci sono alcune nullità che sono formali, ma che incidono in certi diritti sostanziali dell'individuo.

A questo punto mi fermerei; le ulteriori considerazioni dell'onorevole Musotto francamente non mi convincono. Per esempio l'articolo 185 dell'attuale codice stabilisce, al n. 3, che si intende sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, nei casi e nelle for-



me che la legge stabilisce. Di modo che potrebbe verificarsi ancora oggi l'assoluzione in primo e secondo grado e poi...

MUSOTTO. Oggi non più; a questo riguardo ci sono le norme stabilite dall'articolo 187. Comunque questa parte dell'emendamento si può togliere; può essere utile il fatto che qui se ne sia discusso in modo che la dottrina lo abbia presente.

SPAGNOLI. Lasciamo che su questo punto ci sia una elaborazione da parte del legislatore delegato.

Concludendo, ripeto che riteniamo valido l'emendamento Musotto nella sua prima parte proprio perché recepisce i nostri intendimenti. Sotto questo aspetto si può vedere di arrivare ad una formulazione unitaria.

MUSOTTO. L'emendamento che ho presentato vuole essere solo un punto di riferimento.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Ho ascoltato con molto interesse gli interventi che si sono succeduti sul n. 4, ma sono ancora molto perplesso sulla possibilità in questo senso di precisare con esattezza i casi di nullità assoluta. Anche la formulazione proposta dall'onorevole Musotto non mi pare del tutto esatta, perché potrebbero verificarsi delle insignificanti violazioni di norme relative alla capacità, ma non è possibile dire che tutte queste violazioni danno luogo a nullità assolute.

Questa formulazione potrebbe essere lesiva anche degli interessi dell'imputato.

Per quanto riguarda il discorso fatto dall'onorevole Manco circa le nullità assolute (che servono per la società) debbo dire che su questo tema ci sono stati lunghi dibattiti.

Cappelletti ha scritto un lungo libro in materia. A mio avviso noi non possiamo essere così rigidi da lanciarci in affermazioni del genere. Dobbiamo sempre tenere conto della posizione fondamentale dei diritti del cittadino, ma non mi sento di dire che dobbiamo allargare il concetto di nullità assoluta, perché questo codice non deve essere fatto solo a tutela del singolo.

SPAGNOLI. Mi pare di aver capito che l'esigenza del relatore è quella di evitare delle posizioni molto rigide per il legislatore delegato. Si potrebbe esprimere una formula di questo genere: « determinazione delle

nullità assolute, con riferimento all'osservanza di norme a tutela dei diritti della difesa, a garanzia della libertà personale, e degli altri diritti costituzionali dell'imputato ». In questo modo si potrebbe superare quella rigidità a cui faceva riferimento l'onorevole Dell'Andro.

MANCO. Questa preoccupazione era superata dal testo del disegno di legge: « non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo ».

SPAGNOLI. Ma i vizi meramente formali sono anche quelli che incidono su diritti sostanziali !

DELL'ANDRO, *Relatore*. L'onorevole Musotto ha proposto: « previsione di nullità per l'inosservanza delle forme prescritte per gli atti processuali »; è giusto, ma è chiaro che ogni nullità non può che essere prevista per l'inosservanza delle forme prescritte. Pertanto la dizione è indubbiamente esatta, ma è superflua.

MUSOTTO. L'importante è che si dicano cose esatte.

DELL'ANDRO, *Relatore*. In conclusione, per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento Musotto, convengo sull'esattezza della dizione proposta, ma la ritengo superflua. Per quanto riguarda la dizione: « previsione di nullità insanabili a garanzia dei diritti fondamentali di difesa e delle libertà civili », torno ad esprimere le preoccupazioni già manifestate precedentemente. Vogliamo legare le mani al legislatore delegato in maniera veramente effettiva ?

Circa l'ultimo punto (« statuizione che la nullità assoluta non può essere opposta dalla parte che vi abbia dato o sia concorsa a darvi causa e dalla parte che non abbia interesse alla osservanza della disposizione alla quale la nullità si riferisce »), occorre considerare se questo non sia un caso di sanatoria. Che cos'è, in fondo, la sanatoria ? A me pare che tale concetto possa essere espresso in questo modo: di fronte ad un atto viziato che non dà luogo all'effetto, si sostituisce un'altra fattispecie, la quale comprende l'atto viziato più un comportamento o un'altra situazione che concretino assieme un'altra fattispecie produttiva dell'effetto che avrebbe avuto l'atto di per sé, ove fosse stato formalmente ineccepibile.

Quindi la sanatoria, a mio avviso, importa un'altra fattispecie nella quale è presente l'atto viziato più un comportamento della parte che, integrando il vizio preesistente, dà luogo all'effetto che sarebbe derivato dall'atto perfetto. Ora, invece, che cosa scaturisce dall'emendamento Musotto? Che l'opposizione della parte integra la nuova fattispecie, dunque l'effetto giuridico si avvera, proprio perché la parte non può sollevare l'eccezione di nullità assoluta. E non vogliamo dire che questa è sanatoria? Noi costruiamo arbitrariamente una nozione di sanatoria e poi neghiamo che lo sia.

A questo punto io mi chiedo: dobbiamo prevedere come nullità assolute talune nullità sanabili? Ma la nullità assoluta non deve essere sanabile. E allora parliamo chiaramente di nullità relative.

Onorevole Musotto, io mi sono dato carico di trovare una soluzione, ma poiché anche tale soluzione darebbe luogo ad inconvenienti, non mi sento di esprimere parere favorevole al suo emendamento.

Contemporaneamente ribadisco il mio parere contrario nei confronti degli altri emendamenti al n. 4 dell'articolo 2, anche se sono convinto che l'Assemblea modificherà il testo in esame perché dice delle cose che non possono essere condivise.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Quando sostenni che non era opportuno addentrarsi troppo nella specificazione di questo punto, mi vennero mossi dei rimproveri. Avendo inoltre dichiarato che il Governo era grato a quanti, scendendo in particolari, gli toglievano « la patata bollente dalle mani », abbiamo assistito al fatto che per diverse sedute si è discusso dello stesso punto senza riuscire a venire a capo di niente.

Continuare di questo passo non solo significa fare direttamente l'articolo del nuovo codice, ma significa soprattutto perdere tempo prezioso che potrebbe essere dedicato a cose altrettanto importanti.

Il gruppo comunista ha presentato un suo emendamento, che è stato dichiarato esemplificativo e nel quale è stata data una grande appioppata al concetto di nullità assoluta. È venuto poi fuori l'emendamento presentato dall'onorevole Manco e sul quale molto giustamente ha osservato il relatore che il riferimento al primo alinea è molto vago.

MANCO. È meno vincolante per il legislatore,

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. L'emendamento risulta molto più vincolante.

È stato poi presentato un emendamento anche dall'onorevole Musotto, il quale ha tentato di trovare una soluzione all'intero problema, andando però al di fuori del problema stesso con l'indicazione delle procedure che devono seguire le nullità assolute.

A mio giudizio si devono dare indicazioni chiare al legislatore delegato, cosa che non si raggiunge certamente con queste discussioni che del resto non hanno aggiunto nulla a quanto già discusso nella passata legislatura.

Il Governo ribadisce quindi il suo parere favorevole alla formazione del n. 4 dell'articolo 2 nel testo del provvedimento, salve eventuali modifiche meramente formali. Per questo motivo è contrario all'introduzione degli emendamenti finora presentati.

REGGIANI. Secondo me il n. 4 dell'articolo 2, nel testo governativo, non deve essere modificato; riconosco comunque che l'emendamento Musotto ha delle caratteristiche sostanziali migliori degli altri emendamenti presentati.

Vi è una questione di fondo data dalla natura del provvedimento che noi dobbiamo esaminare e valutare. È inutile andare a fare delle previsioni particolareggiate nei dettagli, poiché si tratta di questioni che possono essere benissimo risolte dal legislatore delegato e dalla Commissione che dovrà collaborare alla redazione del nuovo codice di procedura penale.

La prima parte del n. 4 non è molto felice, però pone delle direttive chiare a chi deve redigere il testo. Cioè, vi sono nullità relative e nullità assolute, e la regolamentazione giuridica delle due nullità deve essere diversa e quindi nell'ambito del contenuto determinato da questo punto il redattore del testo sarà in grado di articolare con la necessaria duttilità la formulazione da sottoporre al parere della commissione prevista dall'articolo 1.

Per concludere, ribadisco il nostro voto favorevole al punto 4 e il nostro voto contrario sugli emendamenti.

LOSPINOSO SEVERINI. Desidero intervenire brevemente a nome del gruppo della democrazia cristiana per dire che ci siamo resi carico, durante questa lunga e approfondita discussione, di tutte le osservazioni che sono state sollevate,

Innanzitutto ci sembra che la dizione del numero 4, come è stato già da tutti riconosciuto, non è felice né idonea a soddisfare tutte le esigenze; però al termine di questa discussione ci rendiamo anche carico di un'altra situazione e cioè che diventa molto difficile e pericoloso in questa sede arrivare a stabilire una casistica delle nullità.

Pericoloso perché potremmo stabilire dei criteri troppo rigidi e restrittivi in materia di nullità assoluta, ovvero criteri troppo larghi.

È inutile che si vada a rivedere tutta la portata dei tre emendamenti che sono stati presentati, anche se devo confessare che se dovessi operare una scelta, con queste preoccupazioni sceglierei l'emendamento presentato dagli onorevoli Gianfilippo Benedetti, Spagnoli, Coccia ed Accreman, in quanto si cerca con esso di determinare i casi che sicuramente portano ad una nullità assoluta.

Per quanto riguarda l'emendamento che è stato presentato dall'onorevole Musotto, devo dire che crea dei criteri ancora più rigidi nel senso che il legislatore delegato al di fuori delle previsioni in esso recate non potrebbe andare.

In ogni modo siamo dell'idea di lasciare il testo così come è formulato, proprio in riferimento alle osservazioni che sono state sollevate dall'onorevole relatore e dal rappresentante del Governo e considerando la pericolosità di addentrarci nello stabilire una casistica delle nullità assolute.

SPAGNOLI. Nel ribadire la necessità dell'emendamento che abbiamo presentato e quindi nel riconfermarlo in sede di votazione, non posso non rilevare la stranezza, me lo consentano, dell'affermazione secondo la quale il numero 4 va integralmente riformato, riveduto e corretto.

DELL'ANDRO. *Relatore.* Ma non per ragioni di forma.

SPAGNOLI. Ma è anche qui un vizio di forma che incide sulla sostanza. Innegabilmente ci troviamo di fronte ad un numero 4 che affronta uno dei temi di maggiore rilevanza e importanza di una codificazione; cioè, quella che attiene al regime delle nullità per limitarci ad affermazioni molto generiche, per molte parti apodittiche, senza neanche dare un criterio di larga massima o dei margini di elasticità al legislatore delegato.

DELL'ANDRO, *Relatore.* Il legislatore delegato terrà conto di questi nostri lavori.

SPAGNOLI. Il discorso del tener conto è una grande speranza che però può non tradurci nella realtà, in quanto non dipende dalla nostra volontà, ma da quella del legislatore delegato.

Pertanto ci sembra opportuno che venga per lo meno sottolineata la necessità che, almeno su alcuni principi che caratterizzano questa nuova codificazione che andiamo a varare, si dia una indicazione più precisa.

L'onorevole Dell'Andro ci ha detto che è pericoloso dare indicazioni precise, in quanto queste possono ritorcersi a danno della celebrità dei processi e potrebbero finire per capovolgere la prima affermazione che abbiamo formulato. Comunque, avevamo ritenuto di dover sottolineare la possibilità di ulteriori formule che mantenessero il principio fondamentale delle nullità per quanto riguarda la osservanza dei diritti della difesa e la garanzia delle libertà fondamentali del cittadino.

Purtroppo dobbiamo constatare che le proposte che abbiamo avanzato pare non abbiano trovato molta rispondenza da parte del relatore, e certamente neanche da parte del Governo, che si è mantenuto fermissimo nella sua posizione: infatti, per questo non riusciamo a capire come si possa varare oggi una formulazione che sappiamo bene sarà riveduta in sede di discussione in Assemblea, e si respinga invece una soluzione che potrebbe, come è stato riconosciuto dall'uno e dall'altro settore, permetterci di superare gli eventuali inconvenienti che l'onorevole relatore ha sottolineato, con una disamina che ci può trovare consenzienti.

Mi pare che questa non considerazione del nostro punto di vista lasci notevolmente monco tutto il discorso e non dia degli indirizzi al legislatore delegato, se non quelli che si possono ricavare dai lavori di questa nostra Commissione.

Per concludere, desidero dire che, se non c'è alcuna ulteriore possibilità di trovare delle formule che permettano di superare le obiezioni che sono state mosse dall'onorevole relatore e che nello stesso tempo recepiscano le indicazioni che la Commissione ha ritenuto di formulare, saremo costretti a insistere sul nostro emendamento e quindi a chiederne la votazione.

Desidero a questo punto precisare, anche a nome degli altri presentatori, la nuova formulazione dell'emendamento Benedetti Gianfilippo ed altri, che è del seguente tenore: « considerazione, tra le nullità assolute, della inosservanza delle norme che attengono alla tutela dei diritti della difesa, alla garanzia

della libertà personale e degli altri diritti costituzionali dell'imputato ».

Chiediamo peraltro al relatore ed al Governo, nella eventualità che ritengano di non doverlo accettare, che si riservino una valutazione più attenta per il dibattito in Assemblea.

DELL'ANDRO, Relatore. La modifica proposta è da condividersi perché in realtà fra le nullità assolute non possiamo non tenere conto delle violazioni dei diritti della difesa, della garanzia della libertà personale e degli altri diritti costituzionali dell'imputato. Mi pare che questo non possa non essere; quindi sono favorevole, ma temo che così scrivendo si vada incontro all'obiezione che scriviamo cose troppo ovvie. Come può un legislatore delegato non tenere conto di questo?

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Concordo con il relatore e faccio osservare che nel merito non si può essere contrari all'emendamento così formulato, ma nella forma diventa una ripetizione di quanto già detto, perché abbiamo già sancito che il codice deve essere ispirato ai principi costituzionali; inoltre indicare alcuni criteri senza inserirne altri può fornire elementi di confusione per il legislatore delegato. Quindi, concordando sulla necessità di adeguarsi ai principi in esame e di non violarli, per questa preoccupazione d'ordine formale il Governo è contrario all'emendamento Benedetti Gianfilippo ed altri, anche nell'ultima formulazione testé redatta.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Manco, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Benedetti Gianfilippo, nel testo da ultimo modificato, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

MANCO. Chiedo che l'emendamento Musotto sia votato per parti separate, ponendo in primo luogo in votazione la parte che termina con le parole « libertà civili ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Musotto, non accettato dal relatore

né dal Governo, fino alle parole « libertà civili ».

(È respinto).

MUSOTTO. Non insisto sulla seconda parte del mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il n. 4 dell'articolo 2, nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Come la Commissione ricorda, il numero successivo è stato approvato nella seduta del 14 marzo scorso. Passiamo quindi al n. 6. Ne do lettura:

« 6) possibilità di acquisire, ai fini dell'accertamento dell'imputabilità e della pericolosità, in ogni stato e grado del giudizio di merito ed in contraddittorio, elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto; effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato ».

Gli onorevoli Spagnoli, Accreman, Stefanelli e Carla Capponi Bentivegna hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

« 6) effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato, con acquisizione, in ogni stato e grado del giudizio di merito ed in contraddittorio, di elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto, con esclusione di informazioni generiche e di voci correnti ».

SPAGNOLI. L'emendamento da noi presentato è una rielaborazione, sia pure con alcune differenze sostanziali, del n. 6. Nella sostanza, l'elemento dell'effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato viene portato come affermazione principale, mentre accanto ad esso vi è l'acquisizione, in ogni stato e grado del giudizio di merito ed in contraddittorio, di elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto.

Io ritengo che tale punto assuma un grosso rilievo ai fini della nuova codificazione perché accentua quella linea di riforma del processo penale che tende alla individuazione della pena e alla conoscenza del soggetto.

Non possiamo, per ragioni di carattere pratico, permetterci quello che sarebbe l'*optimum* di un processo penale, però possiamo, quantomeno, tendere ad accentrare in un'unica fase questi due aspetti sempre più importanti in relazione ad un processo penale moderno.

La modifica sostanziale consiste nel ribadire l'essenzialità di tale giudizio sulla personalità dell'imputato, sostituendo alla possibilità di acquisire elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto il dovere di farlo. È questo un elemento necessario e indispensabile del nuovo processo penale, tanto più che tutto il discorso della riforma del libro primo del codice penale tende alla individualizzazione della pena e lo stesso ordinamento penitenziario mira alla individualizzazione del trattamento nei confronti del detenuto.

Quindi questa necessità di un'attenta valutazione della personalità dell'imputato e di un'acquisizione di elementi che consentano la sua conoscenza deve essere ribadita in termini più precisi.

Ovviamente, sotto questo aspetto, abbiamo ritenuto di aggiungere l'ultima parte (« con esclusione di informazioni generiche e di voci correnti ») per evitare che tale acquisizione venga fatta in maniera superficiale, attraverso mere informazioni generiche e rapporti in cui si affermino apoditticamente certe cose. Casomai sarebbe da aggiungere la dizione « e con perizie », superando il divieto di perizie sulla psicologia e sul carattere del soggetto quando queste non riguardino fatti patologici.

Il valore di questo emendamento, che sembrerebbe soltanto una modificazione più o meno formale del testo, assurge ad una rilevanza assai più sostanziale perché tende, come ho già detto, alla individualizzazione della pena ed alla conoscenza del soggetto. In questo senso l'emendamento da noi presentato penso potrà essere accolto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Manco, di Nardo, Milia e Antonino Macaluso hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere alla fine del n. 6 le parole:
« possibilità di acquisire compiuta conoscenza e di esprimere effettivo giudizio anche nei confronti delle altre parti private del processo ».

MANCO. Non sono riuscito a trovare una sostanziale differenza tra il testo del n. 6 del disegno di legge e il testo dell'emendamento presentato dal gruppo comunista.

Per quanto riguarda il termine « possibilità », mi pare sia giusto che non venga tolto, poiché si tratta appunto di possibilità di acquisizioni ai fini dell'accertamento di imputabilità.

PRESIDENTE. L'acquisizione di questi elementi ha luogo dopo l'imputazione.

MANCO. Allora bisogna chiarire.

DELL'ANDRO, Relatore. Non solo è una questione d'imputabilità, ma anche di capacità a delinquere.

MANCO. Se è così, probabilmente occorre adottare un'altra formulazione.

L'emendamento che il mio gruppo ha presentato forse è mal formulato, ma vuole essere un tentativo per arrivare ad una migliore soluzione di questo problema.

MUSOTTO. Condivido pienamente i criteri esposti dall'onorevole Spagnoli ad illustrazione del suo emendamento. Naturalmente questi discorsi sarebbero privi di significato se il campo del diritto penale si orientasse sulla pena senza tenere conto della personalità del reo.

Voterò quindi a favore di questo emendamento.

DELL'ANDRO, Relatore. Sono pienamente d'accordo, nella sostanza, sull'emendamento presentato dall'onorevole Spagnoli. Anzi ritengo che occorra un'ulteriore sottolineatura dell'importanza del giudizio sulla personalità del soggetto; non vorrei infatti che nel futuro processo il giudizio sulla personalità del reo venisse articolato come un giudizio accessorio. Attualmente solo quando sorgono dubbi sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato vengono fatti accertamenti. Ora, a me pare che il nuovo processo dovrebbe distinguere nettamente l'indagine sul fatto, quindi l'accertamento del fatto, la colpevolezza, la responsabilità, e il giudizio sulla personalità, che non è giudizio sulla colpevolezza, ma sulla posizione personale del soggetto.

Per esempio, il riferimento alla sola pericolosità del soggetto mi fa pensare al vecchio orientamento, mentre sarei dell'avviso che sarebbe opportuno superare lo stesso concetto della capacità a delinquere per dare una nuova visione della capacità del soggetto come autonoma determinazione. Ritengo comunque che non ci sia dubbio che vada distinto il giudizio e il fatto, cioè si deve prima procedere al giudizio sulla personalità del soggetto e poi a quello sul fatto.

Per quanto riguarda l'ultima parte dell'emendamento, che prevede la esclusione delle informazioni generiche e delle voci correnti, devo dire che tutto ciò risulta già; co-

munque, se lo si vuole dire, lo si dica pure; però a questo punto io mi permetterei di suggerire ai presentatori dell'emendamento di adottare la seguente formulazione: « con esclusione di informazioni non relative a fatti determinati ».

Per concludere, debbo dire con tutta sincerità che ho forti perplessità circa l'emendamento proposto dall'onorevole Manco, in quanto non mi sentirei di accogliere questa indagine psicologica e stabilire una perizia.

MANCO. A volte ci sono delle parti lese che possono essere soggette a valutazione anche psicologica.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Posso anche condividere che l'indagine debba essere svolta quando si tratta di minorati, ma negli altri casi esprimo delle perplessità.

MANCO. Però non dovrebbe essere rigidamente vietata.

MUSOTTO. Per quanto mi riguarda debbo dire che si procede sempre alla valutazione della personalità della persona offesa.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Per concludere, mi dichiaro favorevole all'emendamento presentato dal collega Spagnoli con le precisazioni già rese, ed anzi con una sottolineatura relativa all'autonomia di questo giudizio. Per l'ultima parte di questo emendamento mi rimetto alla Commissione. Sono invece contrario all'emendamento presentato dall'onorevole Manco per gli inconvenienti che ne possono derivare.

SPAGNOLI. Il relatore non accetta dunque l'ultima parte dell'emendamento, relativa alle informazioni generiche ed alle voci correnti?

DELL'ANDRO, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione per le ragioni già dette. Inoltre, invece di dire « informazioni generiche » sarebbe meglio dire « informazioni non relative a fatti determinati ».

SPAGNOLI. Mi pare una dizione troppo restrittiva, perché sono concetti diversi. Vi possono essere riferimenti a situazioni di famiglia, situazioni di fatto. La dizione « fatti determinati » è restrittiva.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Ma si possono dare valutazioni relative a voci generiche.

SPAGNOLI. Sulle voci siamo d'accordo. Si escludono le informazioni generiche. La dizione « fatti determinati » è molto rigida: lasciando un certo margine si potrebbe lasciare il concetto di « informazione generica » che è un po' più ampio.

PRESIDENTE. Facciamo il punto della situazione: abbiamo acquisito il parere del relatore favorevole all'emendamento Spagnoli e contrario all'emendamento Manco. Vi è solo una disparità di vedute relativa all'ultima riga dell'emendamento Spagnoli.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo, concordando con il relatore, ritiene che lo spirito dell'emendamento Spagnoli, che è quello di trasformare la possibilità in obbligo circa l'effettivo giudizio della personalità dell'imputato, sia da condividere. Il Governo, quindi, accetta la prima parte dell'emendamento Spagnoli. Non concorda invece sulla esclusione delle informazioni generiche e delle voci correnti: le informazioni generiche non hanno mai avuto accoglimento e l'articolo 349 esclude tassativamente le voci correnti. Quindi ripetere qualcosa che è già acquisito nel vecchio codice può sembrare una menomazione del principio. Sono quindi favorevole all'emendamento Spagnoli fino alla parola « soggetto ».

L'emendamento Manco tende a fare acquisire una completa conoscenza e ad esprimere un effettivo giudizio anche nei confronti delle altre parti private. Il giudice deve sempre individuare l'attendibilità, ma chi deve essere giudicato è l'imputato. Facciamo il caso che la testimonianza delle parti private diventi rilevante.

MANCO. Oggi un testimone non è neppure raggiunto da certificazione dei precedenti penali, né il magistrato può ordinarlo, ma sarebbe interessante sapere... chi sia!

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Altra cosa è studiare la personalità. Ma la mia preoccupazione è un'altra. Noi assistiamo a casi di parti private che danno testimonianze rilevanti e devono essere oggetto di compiuto esame, ma per analogia anche i testimoni possono essere sottoposti ad esame. Se diamo questa possibilità, qualcuno vorrà sfruttarla chiedendo l'accertamento sulle capacità oggettive e soggettive dei testimoni. Se questo avvenisse in processi con quattrocento testimoni - ve ne sono - non si giungerebbe mai alla fine. Per

motivi di snellezza sono quindi contrario all'emendamento Manco e favorevole a quello Spagnoli, tranne che per l'ultima parte.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Cominceremo dall'emendamento Manco, che aggiunge una nuova categoria di persone sottoponibili a perizia; quindi voteremo l'emendamento Spagnoli per parti separate.

Pongo in votazione l'emendamento Manco, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione la prima parte, che termina con la parola « soggetto », dell'emendamento Spagnoli, accettata dal relatore e dal Governo.

(È approvata).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Spagnoli, consistente nelle parole « con esclusione di informazioni generiche e di voci correnti », per la quale il relatore si è rimesso alla Commissione ed il Governo ha espresso parere contrario.

(È approvata).

Il n. 6 dell'articolo 2 resta dunque formulato nel testo dell'emendamento Spagnoli testé approvato.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito dell'esame è rinviato alla seduta di domani mattina.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 13.